

IMPOSTE E TASSEdi **CRISTINA RIGATO****Rilevanza fiscale delle plusvalenze per il forfetario**

L'Agenzia delle Entrate viene in soccorso della norma che ha istituito il regime di favore, chiarendo che tali situazioni non hanno alcun rilievo: può fare eccezione la plusvalenza su avviamento.

La rilevanza fiscale di plusvalenze e minusvalenze realizzate in seguito al passaggio nel regime forfetario da un regime in cui è prevista la deduzione dei costi inerenti all'attività, ha da sempre costituito un problema. L'art. 1, c. 64 L. 190/2014 (modalità di determinazione del reddito per i contribuenti che agiscono in regime forfetario) **non contiene alcuna informazione** sul trattamento fiscale applicabile a plusvalenze e minusvalenze, al contrario di quanto accadeva invece per il regime di vantaggio (art. 1, c. 104 L. 244/2007), che regolava il regime dei contribuenti "minimi", specificando che " *concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione* ".

In aiuto è giunta la **circolare n. 10/E/2016**, con cui l'Amministrazione Finanziaria afferma che " *la mutata lettera della norma, in un'ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario* ". Lo stesso art. 1, c. 72 L. 190/2014, secondo l'opinione dell'Agenzia, costituisce una conferma " *dell'implicita volontà del legislatore di non attribuire rilievo alcuno alle plusvalenze/minusvalenze realizzate nel corso del regime forfetario per effetto dell'alienazione dei beni strumentali acquisiti nel medesimo periodo o nei periodi precedenti all'ingresso nel regime di favore* ".

Se in linea generale plusvalenze e minusvalenze non rilevano per i soggetti aderenti al regime forfetario, è però necessario distinguere alcuni casi trattati direttamente dall'Agenzia delle Entrate. L' **estromissione di un immobile strumentale**, secondo la risposta a interpello n. 391/2019, non pone dubbi: tale fattispecie **non genera plusvalenza imponibile** ai fini fiscali. Secondo l'Agenzia, infatti, " *sul piano sostanziale l'estromissione dei beni oggetto della disciplina di cui all'art. 1, c. 66 L. 30.12.2018, n. 145 non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigore di cd. regime forfetari* ".

La **plusvalenza da cessione d'azienda** (risposta a interpello n. 478/2019), invece, può presentare 2 situazioni ben distinte: mentre le plusvalenze e le minusvalenze relative ai singoli beni non sono fiscalmente rilevanti (in coerenza con quanto sopra esposto), la plusvalenza relativa all' **avviamento** assume rilevanza nella determinazione del reddito del contribuente in regime forfetario. In particolare, tale componente di reddito può essere tassata separatamente se sussistono i requisiti individuati dall'art. 17 del Tuir, oppure come un ricavo d'esercizio, applicando il principio di cassa.